

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1349)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati, nella seduta del 24 ottobre 1973 (V. Stampato n. 2345)

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(GIOLITTI)

col Ministro del Tesoro

(LA MALFA)

e col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(TOGNI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 novembre 1973*

**Modalità di erogazione degli assegni, delle pensioni ed indennità
di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili
e dei mutilati ed invalidi civili**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il pagamento degli assegni mensili di assistenza ai sordomuti, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, delle pensioni, degli assegni vitalizi e delle indennità di accompa-

gnamento ai ciechi civili, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382, nonchè delle pensioni di inabilità, degli assegni mensili e degli assegni di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili, di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, è effettuato dal Ministero dell'interno per il tramite dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, che è autorizzata ad anticipare i fondi occorrenti.

La determinazione del corrispettivo dovuto a detta amministrazione, per l'espletamento del servizio, viene effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 3, quarto comma, della legge 25 aprile 1961, n. 355.

Art. 2.

Il Ministero dell'interno provvede, con procedimenti elettronici, alla predisposizione degli elaborati necessari per consentire l'erogazione bimestrale degli assegni dovuti ai beneficiari, nonchè per il rimborso da parte del Ministero stesso delle somme erogate dagli uffici postali.

Art. 3.

Ai beneficiari delle pensioni, assegni ed altre indennità, previste dall'articolo 1 della presente legge, le prefetture, in relazione alle determinazioni dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, rilasciano apposito libretto, che deve recare il numero di iscrizione, le generalità del beneficiario, la categoria di appartenenza, la data di decorrenza del beneficio e gli estremi della determinazione del comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.

Il libretto reca, inoltre, negli appositi spazi, la fotografia e la firma dell'avente diritto, autenticate entrambe con bollo e firma del segretario comunale od altro funzionario, incaricato dal sindaco, del comune di residenza.

Art. 4.

Copia delle determinazioni adottate in materia di assegni, pensioni ed altre indennità per i sordomuti, i ciechi civili e i mutilati ed invalidi civili a norma, rispettivamente, degli articoli 2 della legge 26 maggio 1970, n. 381, 9 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e 14 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è trasmessa, entro trenta giorni, alla locale ragioneria provinciale dello Stato.

Art. 5.

Le prefetture, almeno dieci giorni prima della data di erogazione, provvedono ad inviare alla locale direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni i mandati di pagamento intestati ai singoli beneficiari corredati da elenchi degli aventi titolo a riscuotere, distinti per uffici postali incaricati di eseguire i pagamenti.

Il pagamento viene effettuato, alla scadenza del giorno 26 dei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre di ciascun anno o in altra data da fissare con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con quello dell'interno presso l'ufficio postale più vicino alla residenza del beneficiario, fatta salva per questi la facoltà di indicare diverso ufficio, nell'ambito della stessa provincia.

La rata bimestrale comprende una mensilità posticipata ed una anticipata.

Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilità percetta anticipatamente, sempre che non sia possibile effettuarne il recupero, con trattenuta diretta, su eventuali altre competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare del diritto o ai suoi aventi causa.

I mandati di pagamento, di cui al primo comma, costituiscono ordine di pagamento e devono contenere l'indicazione dell'ufficio postale pagatore, le generalità dell'avente diritto, il numero di iscrizione riportato nel libretto, l'importo netto da corrispondere ed eventualmente le generalità del legale rappresentante o della persona delegata alla riscossione nonchè gli estremi della determinazione del comitato, di cui al precedente articolo 3.

Art. 6.

I beneficiari, all'atto della riscossione, rilasciano quietanza delle rispettive quote e l'ufficiale pagatore appone sui mandati di pagamento e sui libretti il bollo a data dell'ufficio e la propria firma.

Il rappresentante legale o la persona delegata alla riscossione devono dichiarare, all'atto della quietanza, che il titolare è vivente.

Art. 7.

I mandati di pagamento sono tenuti a disposizione dei beneficiari per il periodo di 30 giorni dalle date di scadenza previste dall'articolo 5.

Le prefetture rimettono, alla scadenza successiva e con le modalità di cui al primo e secondo comma dell'articolo 5, i mandati di pagamento per i ratei non riscossi.

I ratei non riscossi entro due anni dal giorno di scadenza sono prescritti.

Art. 8.

Le direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni, entro il ventesimo giorno dal termine di cui al primo comma dell'articolo 7, trasmettono alle ragionerie provinciali dello Stato i mandati singoli di pagamento estinti, perchè accertino la legittimità e la regolarità dei pagamenti e, nel contempo, restituiscono alle prefetture i mandati singoli di pagamento non riscossi per i provvedimenti di cui al secondo comma dell'articolo 7.

Le ragionerie provinciali dello Stato inoltrano, quindi, gli elenchi, ai fini del successivo rimborso, alla ragioneria centrale presso il Ministero dell'interno.

Nelle more del rimborso l'amministrazione delle poste e telecomunicazioni può richiedere al Ministero dell'interno un acconto pari ai nove decimi delle somme effettivamente anticipate.

Art. 9.

Al pagamento delle somme di cui all'articolo 1 della presente legge, anticipate dal

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, compreso il corrispettivo dovuto allo stesso dicastero, provvede il Ministero dell'interno mediante mandati diretti, con imputazione agli appositi capitoli del proprio stato di previsione.

Art. 10.

In sostituzione dell'assegno di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, i sordomuti, dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dei 65 anni di età, sono ammessi, su comunicazione del Ministero dell'interno all'Istituto nazionale della previdenza sociale, da effettuarsi 6 mesi prima del cennato termine, al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11.

In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, i mutilati ed invalidi civili sono ammessi, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età di 65 anni, su comunicazione del Ministero dell'interno all'Istituto nazionale della previdenza sociale, da effettuarsi 6 mesi prima del cennato termine, al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Art. 12.

Le modalità di pagamento delle pensioni, assegni ed altre indennità, di cui ai precedenti articoli, si applicano con l'erogazione della terza rata bimestrale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti rispettivamente ai capitoli 2515, 2530 e 2531 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1974 e ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.